



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 22/08/2011 un contratto di prestito da rimborsare mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 4 rate su 60, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri sostenuti in sede di stipulazione del contratto.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 873,28 di cui: € 420,00 a titolo di "commissioni intermediario", € 326,67 a titolo di "spese fisse", € 126,62 a titolo di "polizza vita".

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 4, ha sostenuto di avere già rimborsato la quota parte non maturata degli oneri assicurativi (€ 100,38 + € 26,24) e ha eccepito la natura *up front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse.

Pertanto la parte resistente chiede di fatto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, parte ricorrente ha affermato che le proprie argomentazioni sono supportate dalla recente sentenza della CGUE.

Nelle controrepliche, parte resistente ha rilevato che: le argomentazioni svolte dal ricorrente nelle repliche sono inammissibili in quanto non sollevate nel ricorso e che il contratto prevedeva in maniera chiara e trasparente le voci di costo retrocedibili in caso di estinzione anticipata del prestito.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le spese fisse contrattuali e le commissioni accessorie sono da considerare di natura *up front*.

Dal conteggio estintivo non risultano abbuoni e che gli interessi corrispettivi non maturati ammontano a € 1.613,00, a fronte degli originari € 1.831,83 previsti per l'intera durata del contratto. Tuttavia, nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente le somme di € 100,38 e di € 26,24 a titolo di retrocessione pro quota degli oneri assicurativi non maturati. La parte ricorrente non ha confermato la ricezione della somma, ma a comprova del rimborso, l'intermediario ha allegato copia dell'assegno circolare di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente. Peraltro non risultano in atti documenti che consentano di rimborsarne la quota non maturata degli oneri assicurativi in base a un criterio diverso dal *pro rata temporis*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	60					
rate scadute	4					
rate residue	56					
TAN	9,34%					
% da retrocedere	88,05%					
	restituzioni					
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro
commissioni accessorie	€ 450,00	€ 420,00	PI ->	€ 396,24		€ 396,24
spese fisse	€ 350,00	€ 326,67	PI ->	€ 308,18		€ 308,18
oneri assicurativi	€ 135,66	€ 126,62	<- PL	€ 119,45	€ 126,62	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						
	tot rimborsi ancora dovuti					€ 704,42
	rimb già effettuati, decurtati					€ 126,62
	voci da rimborsare					3
	- in proporzione lineare / <- PL					1
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					2

L'importo come sopra calcolato (€ 706,42) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 873,28), in quanto la stessa ha applicato il criterio *pro rata temporis* anche al complesso delle commissioni contrattuali, diversamente da quanto ritenuto dall'orientamento consolidato dei collegi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 704,42.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA